

All. C)

**RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETERNUTE
DALLA PROVINCIA DI IMPERIA AL 31/12/2018
RELAZIONE TECNICA**

(Articolo 20, comma 1, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175,

modificato ed integrato dal

Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100,

“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”)

P R E M E S S A

Le pubbliche amministrazioni procedono, con cadenza annuale, all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono quote di capitale predisponendo, in presenza dei presupposti di legge, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione (cosiddetta revisione periodica).

Si precisa che in base alle definizioni contenute nel Testo Unico deve intendersi:

- per “partecipazione” la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi (art. 2, lett. f), del TUSP);
- per “partecipazione indiretta” la partecipazione in una società detenuta da un’amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte di una singola amministrazione pubblica o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente (art. 2, lett. g) del TUSP). Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati da una medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in un società o in organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

La nozione di società a “controllo pubblico” risulta dal combinato disposto delle lett. b) ed m) del comma 1 dell’art. 2 del TUSP.

Sulla corretta individuazione di tale nozione, si richiamano le indicazioni contenute nell’orientamento concernente “*la nozione di società a controllo pubblico*” di cui all’art. 2, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 19/8/2016 n. 175” pubblicato il 15 febbraio 2018 sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro www.dt.mef.gov.it.

Nello specifico, la fattispecie della società a controllo pubblico ricorre nelle seguenti ipotesi:

Controllo solitario:

1. il socio dispone della maggioranza assoluta dei voti in assemblea ordinaria;
2. il socio dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
3. il socio esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la società.

Controllo congiunto:

1. una pluralità di soci esercita il controllo per effetto di norme di legge, di norme statutarie o di patti parasociali;
2. una pluralità di soci dispone della maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria ed esercita il controllo, anche tramite comportamenti concludenti;
3. una pluralità di soci dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria, anche tramite comportamenti concludenti;
4. una pluralità di soci esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la società.

Per l'anno 2019 l'adempimento di revisione periodica delle società è riferito alle partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 31 dicembre 2018 (art. 26, comma 11 del T.U.S.P.).

Secondo l'impostazione dettata dal legislatore la razionalizzazione societaria si compone quindi di due fasi, l'una propedeutica all'altra:

1. l'analisi dell'assetto complessivo delle società direttamente e indirettamente partecipate;
2. la predisposizione (eventuale) di un piano di razionalizzazione.

La prima fase comporta la verifica della sussistenza o meno, caso per caso, dei presupposti per il mantenimento della partecipazione.

Nei limiti della stretta inerenza istituzionale, che costituisce pre-condizione necessaria di base per l'esercizio della potestà giuridica privatistica in materia societaria da parte delle P.A. (c.d. vincolo di scopo previsto dall'art. 4, comma 1), la partecipazione diretta o indiretta in società di capitali, che producono beni o servizi in favore delle medesime amministrazioni socie o della collettività da esse amministrata, potrà essere assunta o mantenuta in portafoglio esclusivamente per lo svolgimento delle attività economiche (c.d. vincolo di attività) indicate all'art. 4, comma del TUSP ossia:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 del decreto n. 175/2016;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo N. 50 Del 2016.

I commi da 3 a 9 bis dell'art. 4 del TUSP individuano una serie di fattispecie derogatorie, rispetto a quelle ordinariamente ammesse, per la costituzione, acquisizione o mantenimento in portafoglio di società commerciali da parte delle PP.AA.

La categorizzazione in forma di elenco contenuta nel secondo comma dell'art. 4 non esaurisce le condizioni di ammissibilità per il mantenimento in portafoglio della partecipazione societaria da parte di una P.A.


Superato il primo vaglio relativo al vincolo di scopo e quindi il successivo del vincolo di attività, i piani di razionalizzazione devono essere adottati ove le pubbliche amministrazioni rilevino una delle situazioni indicate all'art. 20 comma 2, del TUSP meglio evidenziate nella premessa della presente documento.

Gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi).

LE SOCIETA' PARTECIPATE DALLA PROVINCIA DI IMPERIA

Al 31/12/2018

Alla data del 31/12/2018 la Provincia di Imperia risultava proprietaria delle società e partecipazioni societarie di seguito rappresentate:



Partecipazioni dirette:

- ✓ Riviera Trasporti S.p.A. (84,44%)
- ✓ Società di promozione per l'Università S.p.A. (50%)
- ✓ Società di promozione per lo sviluppo economico nell'imperiese S.r.l. (45%)
- ✓ F.I.L.S.E. S.p.A. (0,075%)

Partecipazioni indirette:

- ✓ Riviera Trasporti Piemonte S.r.l. (84,44%)
- ✓ Riviera Trasporti Linea S.r.l. (84,44%)
- ✓ Centro Provinciale di Formazione Professionale G. Pastore s.r.l. (2,5%)
- ✓ S.E.I.D.A. S.r.l. (0,84%)

**ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DELLA
PROVINCIA DI IMPERIA AL 31/12/2018**

Si premette che nella presente relazione verrà omessa l'analisi delle società Centro Provinciale di Formazione professionale "G. Pastore" S.r.l. e SE.I.DA. S.r.l. in quanto le rispettive partecipazioni sono cessate nel corso dell'anno 2019.

➤ **Società di promozione per l'Università (S.P.U.) S.p.A. (partecipazione diretta detenuta 50%)**

Capitale sociale: € 103.000

Capitale sociale detenuto dalla Provincia di Imperia: € 51.500

Patrimonio netto: € 143.085

Patrimonio netto per la quota detenuta dalla Provincia di Imperia: € 71.542,5

Gli altri soci sono: Comune di Sanremo (19,40%), Comune di Imperia (10,50%), Comune di Ventimiglia (6,50%), Comune di Taggia (3,55%), Comune di Bordighera (2,85%), Comune di Vallecrosia (1,90%), Comune di Diano Marina (1,55%), Comune di Ospedaletti (0,95%), Comune di Riva Ligure (0,80%), Comune di S. Bartolomeo al Mare (0,75%), Comune di S. Stefano al Mare (0,55%), Comune di S. Lorenzo al Mare (0,35%), Comune di Cervo (0,35%).

SPU S.p.A. gestisce il polo universitario imperiese in virtù della Convenzione stipulata con l'Università di Genova per la promozione e lo sviluppo di corsi universitari sul territorio.

La Società produce un servizio di interesse generale e in quanto tale svolge attività consentite dall'art. 4, comma 2, lett. a), T.U.

Le entrate societarie, costituite per la quota maggiore dai contributi in conto esercizio dei soci, garantiscono l'equilibrio economico finanziario della gestione ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale. Grazie ad un'importante azione di razionalizzazione e di contrazione dei costi nonché di rinegoziazione dei rapporti convenzionali con UNIGE, il sostegno economico richiesto ai Soci per il funzionamento della SPU si è ridotto nel tempo e il budget societario è diminuito da € 1.837.769,50 dell'anno accademico 2011/2012 a € 1.240.000 attuali.

La funzione dell'istruzione universitaria non risulta attinente alle finalità istituzionali della Provincia nel nuovo quadro di competenze definite dalla L. 56/2014. Inoltre, all'esito dell'ispezione eseguita l'8 aprile scorso, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha rilevato che non sussistono ragioni di convenienza economica nell'erogazione del servizio tramite la Società. A ciò si aggiunga il fatto che con nota n. 45410 del 4/6/2018, indirizzata al socio Comune di Sanremo, lo stesso MEF ha osservato che il mantenimento della partecipazione si porrebbe in contrasto con le previsioni dell'art. 20, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n.175/2016, in ordine al fatturato.

Per tali motivazioni la partecipazione nella SPU non può essere mantenuta ai sensi della vigente normativa.

Tuttavia, al fine di garantire la presenza della sede distaccata dell'Ateneo genovese a salvaguardia dello sviluppo sociale, culturale economico del territorio (esigenza oggi ancora più avvertita a seguito dei numerosi eventi calamitosi che stanno progressivamente isolando questa provincia da Genova e dalle regioni limitrofe) i soci della SPU stanno verificando la sussistenza delle condizioni giuridiche ed economiche per la trasformazione della Società in Fondazione di partecipazione, consentita dal TUSP (deliberazione di Consiglio Provinciale n. 42 del 25/09/2018).

Nella necessità di accertare, entro il 31 gennaio 2020, secondo quanto approvato dall'Assemblea degli azionisti del 25/9/2019, la concreta fattibilità dell'acquisto da parte della Regione Liguria del complesso immobiliare in cui ha sede la SPU ed il suo

mantenimento con l'attuale destinazione d'uso (condizione ineludibile ed indefettibile per la sopravvivenza del Polo universitario imperiese) i soci, con la sola eccezione del Comune di Sanremo, hanno deliberato il rinvio dell'operazione di trasformazione della Società in virtù della tutela introdotta dal nuovo comma cinque bis dell'art. 24 del D.Lgs. n.175/2016.

Sotto il profilo finanziario la partecipazione della Provincia di Imperia alla costituenda Fondazione è fortemente condizionata dalle politiche di bilancio dell'Ente e dalla possibilità di sostenerne la relativa spesa.

In tal quadro generale emerge infatti la difficoltà dell'Amministrazione Provinciale ad onorare gli impegni assunti verso la propria società partecipata, con il versamento della quota annua di contribuzione per il finanziamento della gestione relativa all'anno 2019, per la quale sono stati ad oggi stanziati soli € 155.000 (interamente liquidati) su un contributo annuo complessivo di € 620.000.

Il mancato superamento delle problematiche finanziarie sopra rappresentate comporterà la necessità di procedere, entro il 31 dicembre 2020, all'adozione della deliberazione di scioglimento della Società da parte dell'Assemblea dei soci.

➤ **Società per la promozione per lo sviluppo economico nell'imperiese (S.P.E.I.) S.r.l. in liquidazione (partecipazione diretta detenuta 45%)**

Capitale sociale: € 100.000

Capitale sociale detenuto dalla Provincia di Imperia: € 45.000

Patrimonio netto: € 10.905

Patrimonio netto per la quota detenuta dalla Provincia di Imperia: € 4.907,25

Altri soci: Comune di Sanremo (10%), FILSE S.p.A. (26%), Unione industriali (5%), Camera di Commercio Riviera di Liguria Imperia La Spezia Savona (14%)

La Società è stata posta in liquidazione nell'anno 2010. Stante il contratto a suo tempo firmato con il MISE, le problematiche inerenti le pratiche dei Patti residue illustrate nella *"Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate della Provincia di Imperia al 31/12/2018,"* non consentono allo stato attuale la chiusura della liquidazione societaria e la cancellazione della SPEI dal Registro delle Imprese.

Si conferma, pertanto, l'indirizzo di scioglimento della Società posto che, ai sensi dell'art. 26 comma 7 del TUSP, l'attività della SPEI, che riveste ormai carattere prevalentemente giuridico, si protrarrà fino al completamento delle pratiche residue.

➤ **FI.L.SE S.p.A. (partecipazione diretta detenuta 0,075%)**

Capitale sociale: € 24.700.565,73

Capitale sociale detenuto dalla Provincia di Imperia: € 18.532,80

Patrimonio netto: 29.479.691

Patrimonio netto per la quota detenuta dalla Provincia di Imperia: € 22.109,77

FI.L.S.E S.p.A. svolge un servizio di interesse generale che non rientra nelle funzioni attribuite alla Provincia dalla L. 56/2014 e dalla L.R. 15/2015. Si conferma pertanto, quale azione di razionalizzazione, la decisione di procedere alla cessione della quota azionaria secondo l'iter avviato dalla Società.

➤ **Riviera Trasporti S.p.A. (partecipazione diretta detenuta 84,44%)**

Capitale sociale: € 2.068.027

Capitale sociale detenuto dalla Provincia di Imperia: € 1.746.251

Patrimonio netto: € 2.518.122

Patrimonio netto per la quota detenuta dalla Provincia di Imperia: € 2.126.302,22

Altri soci: Comune di Sanremo (15,44%), Comune di Imperia (0,0187%), Comune di Ventimiglia (0,0329%), Comune di Taggia (0,0187%), Comune (0,0233%), Comune Camporosso (0,0046%), Comune Ospedaletti (0,0046%), Comune Vallecrosia (0,0046%), Comunità Montana dell'Olivo e Alta Valle Arroscia (0,0093%).

Riviera Trasporti gestisce il servizio di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, per il bacino della provincia di Imperia ai sensi dell'art. 4 comma 4 del Reg. CE n. 1370/2007 fino al 31/3/2022, giusta deliberazione di Consiglio Provinciale n. 60 del 19/12/2017. La società è proprietaria dei beni essenziali (beni immobili e parco veicolare) di cui questa Provincia, deve garantire la disponibilità, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 5, della L.R. n. 33/2013, all'affidatario del servizio di TPL che verrà individuato, ai sensi di legge, al termine del contratto. A tal fine la Società risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente.

Riviera Trasporti produce un servizio di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011.

All'esito dell'ispezione amministrativo-contabile svolta alla Società e a questa Provincia lo scorso aprile, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha sollevato dubbi circa l'effettiva ricorrenza delle condizioni per l'applicazione della deroga prevista dall'art. 4, comma 9 bis, del TUSP, che ha supportato la verifica di ammissibilità della partecipazione in occasione della ricognizione effettuata con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 66 del 20/12/2018.

Ciò risulterebbe in considerazione della lunga serie di proroghe/rinnovi del contratto servizio (in scadenza il 31/3/2022) che sono seguiti all'ultima gara, svoltasi 17 anni fa.

Inoltre, secondo lo stesso Ministero, il mantenimento della partecipazione dell'Ente nella Riviera Trasporti sarebbe incoerente sotto il profilo della sussistenza delle ragioni di convenienza economica nell'erogazione del servizio tramite la Società.

In merito è stato interpellato il competente Ufficio Trasporti, che ha affidato il servizio di TPL.

Con nota n. 26936 del 19/11/2019, il suddetto Ufficio ha comunicato che *“attualmente non esiste nessun regime di proroga, bensì un'estensione contrattuale, istituto previsto da norma di rango superiore quale è l'art. 4 c.4 del R.C.E. n 1370/2007”* e che tale scelta è da attribuire al Consiglio Provinciale che *“autonomamente e legittimamente ha indicato l'estensione contrattuale come la più opportuna per il nostro contesto provinciale”* tra le altre possibili opzioni (gara ad evidenza pubblica, gara a doppio oggetto e affidamento in house).

Nel corso dell'anno 2018 la Società ha riscontrato un miglioramento del risultato di gestione e ha chiuso l'esercizio in lieve utile.

Purtuttavia la situazione economico patrimoniale in cui versa l'Azienda si presenta precaria. Negli ultimi 8 anni si sono registrate 4 annualità con un risultato positivo e altre 4 con perdite significative. Complessivamente gli utili sono stati di poco superiori a 300.000 euro mentre le perdite hanno raggiunto complessivamente l'ammontare di oltre 8 milioni di euro, con conseguente erosione del patrimonio netto aziendale. Tale squilibrio ha generato un indebitamento elevato il quale a sua volta alimenta lo squilibrio del conto economico.

Ciò ha procurato una grave e persistente carenza di liquidità dell'Azienda che si riflette sulle tempistiche di pagamento, oltremodo dilatate.

Nell'impossibilità/incapacità dei soci pubblici di procedere ad una ricapitalizzazione della Società, il salvataggio della Riviera Trasporti si fonda essenzialmente sulla valorizzazione di assets immobiliari societari di elevato valore, non strettamente necessari all'operatività aziendale e facilmente sostituibili.

L'introito derivante dalla valorizzazione consentirebbe, infatti, sia di ridurre in maniera significativa l'indebitamento bancario e, sotto tale aspetto, il costo degli interessi passivi (€ 260.000/annui) che di riprendere le rateizzazioni concordate per il rientro dei debiti con i fornitori ipotizzate nel Piano, che sono state interrotte.

Se la vendita degli importanti assets prevista dal Piano di risanamento ex art. 14 del TUSP licenziato dal Consiglio di Amministrazione il 16/4/2019 non dovesse concretizzarsi, con un superamento almeno parziale della crisi di liquidità in essere, si andrebbero a configurare ostacoli sempre più pesanti per la continuità aziendale, anche a breve termine.

In tal caso la Provincia sarà chiamata ad assumere le necessarie azioni correttive al fine di non pregiudicare il proprio equilibrio economico-finanziario.

Alla luce di quanto sopra e nella prospettiva di riequilibrio dei conti secondo quanto indicato nel Piano di risanamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, si ritiene di confermare la decisione di mantenimento della partecipazione in Riviera Trasporti fino all'individuazione della procedura per l'affidamento del servizio di TPL (gara ad evidenza pubblica, gara a doppio oggetto o, ancora, affidamento in house, secondo quanto indicato dal dirigente dell'Ufficio Trasporti) a condizione che non venga richiesto all'Ente alcun impegno, finanziario o fidejussorio, a favore della Società o, in generale, del trasporto pubblico locale.

L'attuazione del Piano andrà attentamente monitorato dal Collegio Sindacale che semestralmente dovrà riferire ai soci in ordine ad eventuali scostamenti riscontrati sugli obiettivi previsti e sulla continuità aziendale.

➤ **Riviera Trasporti Piemonte S.r.l. (partecipazione indiretta detenuta 84,44%)**

Capitale sociale: € 100.000

Capitale sociale detenuto dalla Provincia di Imperia: € 84.440

Patrimonio netto: 1.329.945

Patrimonio netto per la quota detenuta dalla Provincia di Imperia: € 1.123.005,5

Riviera Trasporti Piemonte gestisce circa il 7% del servizio di trasporto pubblico locale della provincia di Cuneo (quale operatore del Consorzio Grandabus). Dispone di un contratto di servizio recentemente rinnovato fino al 30/6/2024. La Società produce un servizio di interesse generale e svolge un'attività consentita dall'art. 4 del TUSP. Riviera Trasporti detiene la totalità del capitale sociale.

Nel Piano di risanamento ex art 14 del TUSP approvato lo scorso 16 aprile dal Consiglio di Amministrazione di R.T. la vendita di Riviera Trasporti Piemonte appare tra le misure necessarie al riequilibrio economico finanziario della capogruppo Riviera Traporti S.p.A.

Secondo quanto emerge dal Piano *“La partecipazione è oggi valorizzata, prudenzialmente, al valore contabile di € 1.240.000 che rappresenta il valore di riferimento della sola flotta di bus, come emerge dalla perizia estimativa redatta dal Dott. Gianfranco BENZO. Nel Piano viene prudenzialmente assunto un realizzo minimo pari al valore contabile del cespite, fermo restando che il prezzo di vendita — quale base d'asta di partenza nell'ambito della procedura*

di alienazione — verrà successivamente determinato in ragione dell'aggiornamento della predetta perizia”.

Quanto sopra a parziale modifica dell’indirizzo assunto con la precedente deliberazione consiliare n. 37/2017, con cui era stata prevista la fusione di Riviera Trasporti Piemonte con Riviera Trasporti Linea.

➤ **Riviera Trasporti Linea S.r.l. (partecipazione indiretta detenuta 84,44%)**

Capitale sociale: € 24.000

Capitale sociale detenuto dalla Provincia di Imperia: € 20.266

Patrimonio netto: € 170.211

Patrimonio netto per la quota detenuta dalla Provincia di Imperia: € 143.727

Riviera Trasporti Linea esercita il servizio di trasporto pubblico locale nel bacino della provincia di Imperia in subconcessione da Riviera Trasporti, che detiene la totalità del capitale sociale. La Società produce un servizio di interesse generale e svolge un’attività consentita dall’art. 4 del TUSP. Nel Piano di risanamento presentato dal Consiglio di Amministrazione di Riviera Trasporti per il superamento della situazione di crisi e il riequilibrio economico-finanziario dell’Azienda, l’incorporazione di RTL in RT andrebbe ad efficientare il conto economico, tra l’altro, sotto il profilo del costo del personale, *“in costanza dell’attuale dell’organico complessivo aziendale (Riviera Trasporti + Riviera Trasporti Linea S.r.l.), mediante una riduzione del costo medio unitario in virtù dell’intesa raggiunta con CGIL, CISL, UIL e UGL.*

Tale accordo ha infatti già consentito, e consentirà ancor più negli esercizi successivi, di coprire il turn-over con l’assunzione di personale con il solo trattamento economico derivante dal CCNL per un periodo di otto anni a salario di ingresso, senza alcuna applicazione della contrattazione economica di secondo livello. Il risparmio medio pro-capite per i nuovi assunti si attesterà al 30% rispetto al costo medio attuale (omissis). In data 14 settembre 2018 è stato sottoscritto un accordo sindacale con le OO.SS. CGIL, CISL, UIL e UGL che prevede, per il personale attualmente alle dipendenze a tempo indeterminato della società R.T.L., il passaggio in R.T con mantenimento delle condizioni contrattuali normative e retributive di provenienza per un tempo di otto anni dal momento del passaggio in R.T. In ragione della sospensione della sub concessione, con lo stesso accordo si è convenuto con le OO.SS., che il periodo di lavoro già svolto dai suddetti dipendenti in regime di distacco presso R.T., verrà considerato utile ai fini del computo degli otto anni di servizio a far data dal settembre 2018. Lo stesso accordo prevede inoltre che i nuovi assunti vengano inseriti con il solo CCNL per lo stesso periodo (otto anni dalla data di assunzione) senza avere accesso alla contrattazione di secondo livello”.

Quanto sopra comporta la modifica parziale dell’indirizzo di fusione della Società precedentemente assunto in ordine al soggetto aggregatore che, secondo le previsioni del Piano di risanamento sarebbe da individuare in Riviera Trasporti S.p.A. in luogo di Riviera Trasporti Piemonte. Il perfezionamento dell’operazione è condizionato all’asseverazione del Piano di Riviera Trasporti.